

**Camera dei deputati  
XIX Legislatura**

**XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Audizione informale nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU INC."**

**(COM(2026) 321 *final*)**

**13 maggio 2026**

*Illustre Presidente, Onorevoli Commissari,*

esprimiamo innanzitutto un sentito ringraziamento per aver offerto a Confartigianato Imprese e a CNA l'opportunità di fornire il proprio contributo nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime.

Confartigianato e CNA accolgono con favore la proposta della Commissione europea di introdurre una nuova forma societaria europea armonizzata, denominata "EU Inc." che rappresenta un'iniziativa strategica finalizzata a rafforzare il Mercato Unico, favorire la competitività europea e sostenere la crescita delle imprese, in particolare di quelle operanti in ambito transfrontaliero.

L'obiettivo di creare un quadro societario uniforme, semplice, digitale e competitivo appare condivisibile, soprattutto in un contesto caratterizzato da una forte frammentazione normativa tra gli Stati membri, che continua a generare costi amministrativi elevati e ostacoli operativi per le imprese europee. La possibilità di costituire una società europea in modo rapido, *online* e a basso costo rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione economica europea.

La proposta introduce, infatti, alcuni elementi particolarmente positivi, tra cui:

- costituzione completamente *online* tramite interfaccia europea centralizzata;
- registrazione accelerata entro 48 ore;
- costo massimo di costituzione limitato a 100 euro;
- assenza di capitale minimo obbligatorio;
- gestione societaria integralmente digitale;
- assemblee e votazioni *online*;
- interoperabilità tra registri nazionali attraverso il sistema BRIS;
- applicazione del principio "*once only*", evitando la duplicazione degli adempimenti;
- procedure digitali semplificate per scioglimento, liquidazione e, in alcuni casi, insolvenza.

Tali misure potrebbero contribuire concretamente alla riduzione degli oneri amministrativi e alla modernizzazione del diritto societario europeo, facilitando le attività transfrontaliere e rendendo l'UE più attrattiva per investitori e imprese innovative.

È altresì positivo che la nuova forma societaria sia concepita come regime opzionale e accessibile a tutte le PMI, senza limitazioni fondate esclusivamente sul carattere "innovativo" dell'impresa. Un approccio inclusivo è essenziale per evitare discriminazioni e garantire condizioni di parità tra le diverse tipologie di imprese europee.

Permangono, tuttavia, alcuni aspetti che richiedono ulteriori chiarimenti e un'attenta valutazione, soprattutto con riferimento all'impatto reale sulle micro e piccole imprese tradizionali, che rappresentano la

parte predominante del tessuto produttivo italiano ed europeo, anche alla luce del fatto che di quei 26,1 milioni di PMI in Europa, ben oltre il 94% sono microimprese.

La proposta appare infatti fortemente orientata alle esigenze di *startup*, *scale-up* e imprese ad alta crescita, mentre risultano meno evidenti i benefici concreti per le PMI che operano prevalentemente a livello nazionale. Vi è pertanto il rischio che il nuovo regime favorisca soprattutto le imprese già strutturate e internazionalizzate, creando di fatto un sistema “a due velocità”.

## **DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ**

Particolare attenzione merita il tema della digitalizzazione integrale dei processi societari. L’obiettivo di creare un ciclo di vita societario interamente digitale è coerente con il quadro normativo europeo esistente e potrebbe ridurre in modo significativo costi, tempi e complessità amministrative.

Positiva è anche la previsione di strumenti quali:

- modelli standardizzati europei;
- piattaforme digitali centralizzate;
- traduzioni automatizzate e certificate;
- scambio automatico di dati con autorità fiscali e previdenziali;
- utilizzo dei sistemi di identificazione elettronica previsti dal quadro eIDAS.

Tuttavia, molte micro e piccole imprese presentano ancora livelli di maturità digitale limitati. Sarà quindi fondamentale accompagnare l’introduzione della EU Inc. con adeguate misure di supporto, programmi di formazione e strumenti finanziari dedicati alla transizione digitale delle PMI, al fine di evitare nuove barriere all’accesso.

Sarà inoltre necessario garantire un’attuazione uniforme dei sistemi di identificazione elettronica e dei controlli digitali in tutti gli Stati membri, assicurando affidabilità, sicurezza e certezza giuridica. In questo senso, crediamo che l’esperienza nazionale del fascicolo d’impresa possa costituire un utile punto di partenza, anche in vista dell’introduzione del c.d. portafoglio digitale delle imprese, oggetto di una proposta di regolamento europeo, attualmente in discussione.

## **APPLICAZIONE UNIFORME E RAPPORTO CON IL DIRITTO NAZIONALE**

Per garantire il corretto funzionamento della EU Inc., riteniamo opportuna la scelta di definire questo quadro normativo attraverso un Regolamento, direttamente applicabile, così da evitare interpretazioni divergenti e frammentazioni nazionali. Tale approccio eviterebbe il formarsi di ulteriori possibili discrepanze competitive fra imprese soprattutto micro.

In questo contesto, risulta positiva anche l’introduzione di un “elenco dei requisiti vietati”, volto a impedire agli Stati membri di imporre restrizioni incompatibili con gli obiettivi del nuovo regime. Sarebbe opportuno rafforzare ulteriormente tale impostazione prevedendo espressamente il divieto di discriminazioni nell’accesso ai regimi di sostegno pubblico e agli appalti pubblici.

Permane, tuttavia, una criticità rilevante legata al rinvio al diritto nazionale per tutte le materie non disciplinate dal regolamento o dallo statuto societario. Tale impostazione rischia, infatti, di compromettere

gli obiettivi di armonizzazione e semplificazione perseguiti dal 28° regime. L'esperienza della *Societas Europaea (SE)* dimostra che un'armonizzazione solo parziale può generare complessità applicative e incertezza giuridica. Nonostante le finalità originarie, la SE non è riuscita a superare pienamente le differenze tra i sistemi giuridici e fiscali nazionali, limitandone così l'efficacia pratica. Per evitare che il nuovo regime riproduca le stesse criticità, sarà necessario introdurre norme realmente uniformi e direttamente applicabili nei principali ambiti societari.

### **SEDE LEGALE, MOBILITÀ E RISCHIO DI ARBITRAGGIO**

La proposta consente alle imprese di scegliere liberamente lo Stato membro di registrazione, indipendentemente dal luogo di gestione effettiva dell'attività economica. Tale impostazione, sebbene favorisca la flessibilità, potrebbe incentivare fenomeni di arbitraggio normativo, fiscale o sociale, nonché la creazione di società prive di un reale radicamento economico. Per questo motivo, appare opportuno introdurre un requisito di "legame effettivo" tra la società e lo Stato membro di registrazione, al fine di preservare condizioni di concorrenza equilibrate all'interno del Mercato Unico e prevenire fenomeni di *forum shopping*.

Confartigianato e CNA ritengono inoltre importante che vengano chiarite le procedure relative al trasferimento della sede legale tra Stati membri e disciplinate in modo trasparente le modalità di ingresso e uscita dal regime EU Inc., evitando conseguenze amministrative, fiscali o giuridiche sproporzionate.

### **GARANZIE, CONTROLLI E TUTELA DEI CREDITORI**

Le due Confederazioni sostengono con forza che la semplificazione delle procedure non deve compromettere la tutela dei creditori, la prevenzione delle frodi o l'efficacia dei controlli antiriciclaggio. I controlli preventivi – comprese la verifica dell'identità, la capacità giuridica e gli obblighi antiriciclaggio – devono rimanere elementi centrali del nuovo quadro normativo. Il regolamento dovrebbe quindi definire chiaramente le responsabilità degli Stati membri in materia di verifiche preventive, assicurando *standard* armonizzati e affidabili.

Dal punto di vista finanziario, risultano positivi sia l'assenza di un capitale minimo obbligatorio sia l'introduzione di test di solvibilità, che possono contribuire a garantire una maggiore sostenibilità economica delle società e una più efficace tutela dei creditori.

### **ACCESSO AI FINANZIAMENTI E STOCK OPTION**

La proposta contiene misure volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso strutture societarie più flessibili e compatibili con il *venture capital*. Apprezzabile è inoltre l'introduzione di un quadro europeo volontario per i piani di *stock option* destinati ai dipendenti, soprattutto se accompagnato da un regime fiscale favorevole e prevedibile basato sul differimento della tassazione fino alla vendita delle azioni. Restano tuttavia aperte alcune questioni relative all'accesso al credito per le micro e piccole imprese tradizionali, che continuano a dipendere prevalentemente dal sistema bancario e che potrebbero beneficiare solo marginalmente delle misure rivolte al capitale di rischio.

## **INSOLVENZA, LIQUIDAZIONE E CHIUSURA DELLE SOCIETÀ**

La previsione di procedure rapide, armonizzate e digitali per scioglimento, liquidazione e insolvenza rappresenta un elemento positivo, poiché riduce i costi del fallimento e favorisce il dinamismo imprenditoriale. Tuttavia, la creazione di un quadro parallelo rispetto ai regimi nazionali di insolvenza potrebbe aumentare la complessità applicativa, soprattutto nei casi transfrontalieri. Il rapporto tra il nuovo regime europeo e le normative nazionali in materia di insolvenza dovrà quindi essere chiaramente definito.

Anche alcune condizioni previste per le procedure accelerate di liquidazione – come il consenso unanime dei creditori – rischiano di renderle difficilmente praticabili nella realtà operativa. Sarebbe pertanto opportuno rivedere tali meccanismi al fine di garantirne l'effettiva funzionalità.

## **CONCLUSIONI**

Nel complesso, per Confartigianato e CNA la proposta rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un Mercato Unico più integrato, moderno e competitivo. La creazione di un 28° regime societario europeo potrebbe contribuire a ridurre la frammentazione normativa e a rafforzare l'attrattività dell'Unione europea. Affinché ciò avvenga, sarà tuttavia fondamentale garantire che il nuovo quadro non sia pensato esclusivamente per *start-up* e imprese ad alta crescita, ma risulti realmente accessibile e vantaggioso anche per le micro e piccole imprese tradizionali che costituiscono oltre il 94% del tessuto produttivo europeo.

La sfida principale consisterà quindi nel coniugare innovazione, semplificazione e integrazione europea con un approccio inclusivo, pragmatico e graduale, capace di evitare nuove forme di frammentazione o disparità tra imprese europee.